

- ser ammesso in Ristiro esibendosi pronto a praticare  
ogni rigore di regolare osservanza f. 639 23
- Epist. 46 Si consiglia d.<sup>to</sup> religioso a differire l'im-  
pegno per esser di poca salute, e che suppli-  
sca facendo per Dio altrove f. 641.
- Epist. 47. Cerca un Clerico di ritirarsi f. 642
- Epist. 48 Si danno al d.<sup>to</sup> religioso delle speranze di  
essere ammesso in Ristiro f. 642
- Epist. 49. Un Predicatore si sente repentinamente  
mosso a trattenersi in Ristiro, e cerca d'essere  
ammesso f. 643
- Epist. 50. Si consiglia d.<sup>to</sup> Religioso a pazientare sino ad  
altro tempo, che quod differetur non confortur f. 644.
- Epist. 51. Si fa conto al Guardiano assente che la fami-  
glia non volle provvedersi di salsine f. 644.
- Epist. 52. Si fa conto altresì, che Dio provvide il Convento in  
tempi anche penuriosi, e che la famiglia è risoluta  
a patir penuria f. 645
- Epist. 53. Si incarica al Vicario del Ristiro di far che viva  
la famiglia preparata alle penurie che potranno  
accadere fol. 646
- Epist. 54. Il Guardiano assente consiglia la famiglia al for-  
vore, alla limosina, alla povertà fol. 647
- Epist. 55. È rifiutata ma poi accettata per certe cir-  
costanze una provvisione di carne mandata in  
Convento fol. 650.
- Epist. 56. Sono consigliati i frati a non intrighiarsi, e  
a stringersi colla croce f. 651.

- Epist. 57. Si cerca di sapere lo stato della famiglia, e si accende al fervore f. 65+
- Epist. 58. Si fa consta che i frati si mantengono nel fervore, e che Dio li provede f. 65b
- Epist. 59. Obblighi di chi presiede. Morte misericordia, che han da fare i Religiosi f. 65z
- Epist. 60. Morte d'un Religioso. Si yulta a vivere apprezzati. Si descrive la fame corrente f. 66a
- Epist. 61. Osservazione a portar le croci, e le tribulazioni f. 66z
- Epist. 62. Non s'accetta limosina pecuniaria per la re altra per la predica f. 66z
- Epist. 63. Endemica da tenersi con principianti come son tra di noi i novellamente profesi f. 66s
- Epist. 64. Si fa ragione perché si moltò ripugnanza quasi sempre d'amerire altri nel ricovo. f. 66b
- Epist. 65. Ricova il Guardiano di portarsi alberove come gli veniva suggerito per sentire a Reggio f. 66z
- Epist. 66. Il Provve obbliga il Guardiano di portarsi in Reggio. f. 66g
- Epist. 67. Si gratifica il Guardiano per le ripugnanze mostrate d'andare in Reggio f. 67o
- Epist. 68. Timore che mostra il S. di non esser amato davitro sotto specie di Geno f. 67i
- Epist. 69. Difficoltà d'accordarsenche ad altri Guardi nel Distretto di Taranto f. 673
- Epist. 70. Si prevede un Religioso che replica a volersi ritirare, mostrandogli lo che deve os-

- separare in ritiro per cirarsi i suoi conti fol. 673 25  
Epist. 71. Scrive co' Monjif di Meglio di non poterla uscire f. 674  
Epist. 72. Gostazioni al febbore, ed alla Oxygine f. 676  
Epist. 73. Si sollecita un g. provte di rimandare il sacerdote andato per la mutazione d'aria f. 678  
Epist. 74. Si consiglia a tornare un sacerdote mutatosi interinamente a cagione dell'aria, e dell'infirmità f. 680  
Epist. 75. Si approva la risoluzione presa dal medesimo di non tornare f. 682  
Epist. 76. Si scriva d. sacerdote che no' può far ritorno f. 682  
Epist. 77. Si corra un sacerdote per esser ammesso in Fri. f. 683  
Epist. 78. Si da speranza al detto sacerdote d'esser ammesso f. 683  
Epist. 79. Un clerico cerca di ritirarsi fol. 684  
Epist. 80. Si loda il desiderio di detto religioso di servire a Dio: E quanto al ritirarsi gli si da speranza f. 684  
Epist. 81. Si procura un clerico mutatosi dal ritiro cerca di ritornare f. 685  
Epist. 82. Si procura infornare d. religioso, e quanto al ritirarsi gli si da speranza f. 686  
Epist. 83. Un sacerdote mette mezzo per esser ammesso in Fri f. 687  
Epist. 84. Si danno buone speranze al d. religioso f. 688  
Epist. 85. Si comette d'explorare la volontà di due che scrissero volersi ritirare per esser ammessi f. 688  
Epist. 86. Il ritiro pericola di de fruggersi: E che si informa il P. Generale f. 689

Epist. 87. Il Generale afferma di sua assenza servendo per il mantenimento del Ristiro.

Epist. 88. ~~Esito, escluso nel Capitolo insieme al Ristiro~~ Dicerie contro il Ristiro

Epist. 89 Le dicerie contro il Ristiro si pignano in buona parte cioè per buon segno

Epist. 90. Si consigliano alcuni di scrivere, averlo cercato di ritirarsi.

Epist. 91. Si presentano a superiori i ricorsi fatti da alcuni per ritirarsi

Epist. 92. Si notifica al Generale che ricorre contro il ristiro si fece in Capitolo

### Epifola 3.

Da la soluzione ad un caso , concorrente l'ugura :  
soltisfacentosi a quattro firmando , che si fanno su'l me-  
degimo caso .

Nieggio

Al Mio Onorev. Fr. Eguado

Mi comanda W. Dixie il mio sentimento circa il seguente Caso .

Tizio per l'anticipata paga guadagna il sei per cento in  
buona fede , credendo ciò lecito , perde comunque lo rede pro-  
ticare . In tanto è proibito un tal negoziò dal Monarca , sta-  
bilendo però che de' giudici simili negozi non se n'abbia  
ragione . Si cerca 1. se il guadagno che fece Tizio fu stato  
giurato . 2. se sia tenuto a restituilo . 3. se gli suffraga la  
buona fede . 4. e se in virtù altrove del real dispaccio sia is-  
pergato anche redondo interno dall'obbligo di restituire .

A questo rispondo : Che il contratto che fece Tizio fu giurato , ed  
ogni guadagno quindi ricavato debba restituirsì .

zia; poiché su il danaro dato in paga o prezzo di qualche compra  
qual'è il danaro dato da Dio; il compratore non ritiene più jy  
alcuno, ne in re, come lo chiamano i Teologi, ne ad rem.  
Avendo colla compra fatta interamente alienato il suo denaro;  
e solam. ritiene il jy di ricevere a suo tempo la sera, o alora com-  
prata merce. Dunque non può senza manifesta ingiustizia vi-  
carar lucro alcuno da tal Danaro, come da un Danaro non più  
suo, ma fatto già per mezzo la compra interam. d'altri.

Finalm. se uno paga anticipatam. cento scudi v. g. per sera:  
qualora gli si darà tanta sera, che vaglia cento scudi, egli è  
del suo danaro interam. soddisfatto. Come dunque oltre a questo  
vuole altro guadagno? Se vuole altro guadagno lo vuole in-  
gratamente, perché ~~de~~ diede cento scudi che diede vuol esser  
pagato e soddisfatto due volte l'una colla sera equivalente  
a cento scudi, e l'altra c'riservare ancora il tanto per cento.

E da tutto questo ne sigue l'obbligo della restituzione;  
poiché se un tal guadagno fini usurario, e offre la giustizia com-  
munitativa, bisogna senz'altro restituirs' al Fadrone, cioè a colui

Dal quale fu usurpato ingiustamente.

Ne ha tal obbligo egli la buona fede, che si dice esser stata quando si faticamente si neggiava. Non giorre dico, perché primieram - tal Buona fede era una ignoranza assai colpevole cagionata dall'avarizia, e dalla brama di farsi ricco. Questa brama in un Cristiano è assai flagitiosa, perché assai pericolosa, dicendo l'Apostolo: qui volumus divites fieri inducunt in tentationes, et laqueum diaboli, et desideria multa mala, et nociva, que mergunt hominem in infernum, et perditionem; radix enim omnium malorum est cupiditas, et quod quodcumque experientur ex raverent a fide 1. Tim. 6. 9. / Gran sentenza è questa, che coloro, che si vogliono arricchire inciampano nella tentazione, e nel laccio del diavolo, e in molti ironili, e nocivi desiderj, quali sorreggono gli uomini nella morte eterna, e nella perditione: essendo la cupidigia radice di tutti i mali, e peccati, per cui giungono alcuni a perder sino la fede, nonché il solo rimorso della coscienza. Non è maraviglia dunque se il conorato angiodotto si riputava lesto, perché la cupidigia metteva terra agli occhi, e facea travadere, e non conoscere peccaminoso un neggjio che si chiamava. conservava delle ingiustizie: per questo venendo originata la buona fede da colpevole ignoranza, non iscrivova al dinanzi al Tribunale divino, ne bastava a schermire tali neggianti dalle divine vendette, e dal fuoco eterno.

Sia però quello comunque esser si voglia, e accordato anche che l'anz. <sup>ta</sup> Buonafede scrayse dinanzi a Dio da ogni colpa, non per questo è intire dall'obbligo di restituzione chi ha fatto i detti guadagni. Sarebbe intire è vero, ma solam. finche durayse tal Buonafede; mase l'Uomo illuminato da Dio, e avvertito da' Confessori conosce l'ingiustitia de' suoi guadagni, entra allora subito in mala fede: ed è obbligato ancora alla restituzione, perchē rey semper clamat ad Dominum. Il guadagno fatto è sempre roba d'altri, e la roba sempre cerca il suo Padrone.

Il vantaggio dulce che giova presentarsi dalla Buonafede si è nel capo nostro, che nō è obbligato il Compratore a restituire se non quello in quo factus est dictor, cioè quello in cui ha miglioramento di condizione.

Inverno poi al real dispaccio, si risponde, che questo ha di mira il loro esterno, perchē ad evitare i litigi e discorsi ordinò il monarca / che Dio guardi / con savior provvedenza che de' paysati negozi non se ne avesse ragione, cioè a dire nei Tribunali. Ma non volle c'essere questo significare, che siano disobbligati dinanzi a Dio, ed in coscienza dal restituire coloro, che rifiutarono negli anz. detti negozi la roba altrui. Tanto più, che verrebbero nel nostro capo a patire molti innocenti, cioè coloro che doveano pagare i debiti. il tanto per cento, e a loro spese verrebbero ad arricchirsi indebitam. i Compratori. Cosa che sarebbe

opposta al ben comune il quale consiste nell'amministrazione della giustitia, cioè dall'osservanza della Legge divina, e naturale da cui dipende, come da sorgente, non solo l'esterna, ma anche la felicità temporale de' Vassalli, che han da promovere per ufficio loro i Regnanti.

Questo è il mio sentimento circa al proposito caso, e qual sottospongo al giudizio di chi meglio discorre. Intanto gradisca V. S. la mia attenzione, mentre con ejborno ad altri suoi comandi mi sostenivo.

#### Epiſtol. 4.

Si prega chi ha cura di formare gli ordinarij per il regno d'inserire in essi tre notizie di grande importanza circa l'ufficio, e mezza; accioché restassero ~~per~~<sup>tra di noi</sup> regno pubblicate.

Reggio 2- Aprile 1861. Al Fr. Michel-Ang. da Grignano fr. Gennaro

Ho pergiato suggerire colla pregevole alla P. S. R., i seguenti tre dubbi decisivi circa l'ufficio, e mezza, affinché si comprendesse pubblicarsi negli Ordinarij, che distribuirò Dovrà nel nostro Regno per l'anno venturo: essendo tutti e tre dubbi di molta importanza: e forse o ignorati, o non avvertiti, ne badan da molti.

Il primo si è circa l'ufficio di confermazione in qualche Chiesa delle sorelle trovate o per ragion di religiosa; che quindi si trouasse, o per altro motivo dovessero ogni anno cioè perpetuam trattenere. Questi come avvertono le rubriche particolari del nostro ordine n. 6. Deve essere celebrarsi nel primo giorno non impedito qual deve esser segnarsi. Loro

in perpetuo come giornata propria : e così non ripetendosi in quel giorno come santi traylori, devono aver luogo, cioè celebrarsi prima degli altri santi traylori ancorche siano di più alto rito. Quando pura opinia dice la locata rubrica, de precepro e ad die in aliquibus locis ita fixe occurrant, ut traylorio alicuius seu aliquorum sit perpetua : tunc prima die proxime non impedita, assignata censetur in perpetuum pro die propria feli traylori celebrari. Il secondo studio è intorno il modicu tempore per celebrarre le messe. Questo tempo da vari autori s'extende di troppo, poiché nelle notificazioni del Cardinal Prospero Lambertini poi Bened. XIV. notif. XV. t. 3. si vede che secondo la menz. della S. Congr. il modicu tempore sia infra mezz'ore. In decreto, si legge quindi, de celebratione missarum casi leggi nel luogo permissarum receptio aliorum onerum missarum celebrandarum, dummodo infra modicu tempore possit omnibus satisfaci, hodie nonnulli Superiori Regularey pro concierniarum ut in quinque giornate debano gravare, an dictu modicu tempore celebrari di missa regresur tempore duorum, vel triuim mensu. S. Congreg. Concil. 17. Jul. 1655. respondit: modicu tempore infra mezz'ore: come si vede nel libri. 19. De Decreti alla pag. 49.

L'istesso Lambertini nel t. 2. delle notif. fol. 65. propone e suoglie l'altro studio circa la limosina per le messe. Poiché dopo aver conosciuta l'opinione di potersi ritenerre il sacerdote porzione della limosina; quando commette ad altri la celebrazione della messa.

còch'è così : il che dalla medesima S. Congr. esteso, ed ampliato, anche al cayo, in cui il sacerdote, che ha ricevuta la limosina maggiore lo manifestasse all'altro, a cui commette a celebrare la messa : e questi dayse il suo consenso, ed accettasse il celebrante con limosina minore, come spiegano gli accennati anteriori decreti del 1625. rispose la S. S. Congr. nella Romana Clemosyn. a 23. Agosto del 1664 : e come si può vedere nel lib. 24. de' decreti alla pag. 245.

Questo dubbio o cayo, benché non come suppongo a molti, è necessario però pubblicarsi, perché devono trovarsi anche di coloro, a cui non sarà pervenuta tal notizia e frazzano sono tutti e tre assai pratici, e frequenti cayi, e potranno, qualors'ignori il vero disuogimento, e decisione, esser cogliere che si commettano in materia si grave né pochi errori. pregli dunque la P. S. R. che a gloria di Dio, e bene delle anime facci questa carità di pubblicarli colla dovuta sobrietà: e nel mentre depurato d'ubbidire passo a conoscermi caro la salvo e lungiugno d'orazioni.

### Epistola V.

A persuadere alcuni si dimanda all'anzidetto Ordinariista se sia stata fatta la traslazione in perpetuo di certi santi, in alcuni giorni non impediti

Freggio, 4. Maggio 1762. All'Alm. anzidetto fr. Egnaldo  
In questa nostra Chiesa dovertono ogni anno trasferire le feste di

S. Lodovica Albertonia, e di S. Martina per cagione d'un inigre  
reliquia, e per la coniacrazione della Chiesa Metropolitana, noi  
abbiamo assegnato a detti Santi in perpetuo il primo giorno non  
impegnato, che vi occorse nel Breviario cioè per S. Lodovica il dì 21.  
di febr. e per S. Martina il dì 25 dell'istesso mese. Ma perché  
vi è chi dubita della convenevolezza di tal assegnamento, dicendo  
che la B. Lodovica essendo assegnata nel Breviario a 31. Genn.  
sarebbe celebrarsi prima di S. Agata / quale cadeva ne' cinque  
di febrajo, e fu perpetuum traghedita tra di noi altri 6/, e prima  
forse d'altri anni quante volte questi fossero posteriori alla B.  
Lodovica, non obstante che dal Breviario il quale non ha riguar-  
do a' Santi particolari de' Comuni, fossero come giornate proprie  
assegnate in qualche giorno prima de' 21. febrajo. Imperciò  
che doverendosi personalmente prima l'ufficio particolare / supposta  
la parità del rito/ che l'universale, come s'ha dalle risposte  
della S. Congr. registrate nel nostro Breviario / one si legge: Of.  
finis particolare Dato ritto paritate, ex solemnitate, prius  
personaliter nostra decressa S. Comit Congr. 1704 &c. lo avendo  
anche oltre a questo d.<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> B. Lodovica l'angianità rispetto a S.  
Agata: ne segue da ciò, che molti giorni che frammezzano tra' 31.  
Genn. e 27. febr. debbano considerarsi riguardo a questo Com-  
messo per non impedire, non obstante che nel Breviario sono

impediti; cioè tutti quei giorni devono considerarsi per non impediti ne' quali si fece qualche traslazione in perpetuo di qualche santo posteriore alla festa della Ss. Trinità; cioè che occorreva celebrarsi dopo i 31. di Genn.

Per S. Martina poi si dice, che più tolto l'onore se trasferirsi in perpetuo a' 26. di febr., perché il di ~~de~~ ~~lasciarsi~~ libera 25. deve lasciarsi libero per S. Mattia, la cui festa negli anni bisestili si celebra a 25.. E in oltre non essendo bene, che dorrendosi trasferire in qualche anno S. Mattia, come è accaduto nell'anno corrente, debba in questo celebrarsi non a 25. ma in altro giorno per barrierga a S. Martina da noi collocata a 25. febbrajo.

Ora per procedersi rettamente nella celebrazione de' divini ofizi, e non commettere degli errori, ho stimato pregare V. P. R. acioche colla prudenza che professa in queste materie, si compiaccia risolveroi questo dubbio, qual visolazione sentirà anche per altri Comuni, ove occorreranno presto traslazioni in perpetuum, e dirci se il di 25. di febr. debba lasciarsi vacuo, e S. Martina spostarsi a 26.. E se il primo giorno non impedito per simili traslazioni si debba intendere quello, che nel Breviario, o grande Ordinario del Regno è vacuo di festa di S. Cesario; o pur debba sconvolgersi, dire così, il Breviario e investigare quali santi furono trasferiti in perpetuo, per vedere se il santo particolare

Debba aver luogo prima di loro. Compatisca l'incommodo nel  
mentre c'è piena tuta mi dichiaro.

### Epiſtol. VI.

Risposta agli angidetti dubbi affermativa.

Napoli 1<sup>o</sup>. Maggio 1762. Al S<sup>r</sup>. angidetto a Fr. Gualdo.

Fecere mi ritrovovo attualm. con una grossa gran flusione negli  
occhi, molto piacevo nella vista, e perciò non posso dilungarmi  
nello scrivere. Solo le dico, che ha fatto bene, e da Maestro  
nell'assegnare i due officj il primo nel dì 21 febr. e il secondo  
nel dì 25. Quel'ultimo però potrà assegnarlo nel dì 26 febr  
e lasciare il dì 25. libero per l'officio di S. Martia, siccome ot-  
timamente ha detto nella sua. Tanto le benvi in risposta, e  
refio salvandola.

### Epiſtola VII.

Alerci dubbi si proponegno al medesimo circa la traslazione  
de' Santi, e l'ha celebratiorne della meyse il dì de' Defunti

Maggio 14. anno 1762. Al S<sup>r</sup>. N. angidetto Fr. Gualdo

Sceglie la P.S.A. se torna ad incomodarla poiché a ciò fare mi  
costringe garre la mia e parre l'altra neceſſaria. Favorisca d'  
che dirmi se dovrendo trasferire in perpetuo qualche Santo, pos-

sa o segnarsi a tal festa per giorno proprio qualche giorno infra occorso non impedito da altri santi. A me parre di sì; ancorché il s. che si trasferisce sia semidoppio, perché non viene a celebrarsi infra dominical come tralato, ma come occorrente. Tutta volta in maggior caso tali desidero il riferire il dico sentimento.

E dato che il suo sentimento non disordi dal mio, favorisca aggiungere, doversi in conseguenza da noi in questa chiesa i supplizi che in essa per l'inglese religione che si trouava del Carmiano, di cui solo si fu nel suo giorno l'ufficio di rito doppio, si deve s. Cesma celebrare perpetuum. nel primo di non impedito, qual d'non impedito secondo il Kalendario e il z. Ebbene infra dominical di s. Francesco, per locchè dice a favorisca aggiungere doversi da noi in questa chiesa del L. Nuovo di Pleggio celebrare a z. 2° obbre l'ufficio di s. Cesma ancorchè semidoppio, perché qui giorno proprio, e non già l'ufficio del z. doversi, che doversi presto innanzi l'Ordinario ancorchè doppio, per esser tralato. E se mai gli sari domanda cosa bisogni tal sua intuizione, risponde che bisogna a persuaderti alcuni, che non sanno indursi ne farsi capaci, che ogni s. Cesma debba celebrarsi a z. obbre, e non già l'Addolorata, per esser quello, e no questa, intanto o sia festa occorrente, e non tralata: l'con tal loro incapacita potranno fare che si fermi l'ordine degli divini offici. Teng la m'inglese dirmi, se nel giorno 2. d'obbre possa

celebrarsi l'ufficio di qualche santo doppio trayloro. E in caso  
che si , se possano per le messe celebrarsi tutte di regola  
per farne in quel giorno la commemorazione de' morti.

Finalm. essendo stati qui alcuni santi assegnati in perpetuo  
a 27. gbr. e 1. fbre , la preghiera domande ora che certi  
giorni non sono più non impediti , essendo frati occupati  
nell' ordinario da altri santi , si devono i nostri trasferire  
come a pratica fare che far si vorrebbe e da 27. gbr. e  
1. fbre. trasferiti in perpetuo in altri giorni , per servire  
al possibile l'uniformità coll' ordinario.

Torno a pregaria D. scusarmi se le sono stato molesto ,  
perché come le dicea oltre la mia ignoranza , s' ha da soddis-  
fare ancora ad alcuni , che forse per non aver fatto e chia-  
daro non sanno farci capaci di certe cose per altro orrore  
nella redazione : e per tal bisogno appunto avrei desiderato  
che V. P. R. negli ordinari che farà rimettesse la spiega di quel  
la rubrica specialm. , che parla dei santi che servono in perpetuo  
trasferirsi : perché come può vedere dalla difficoltà innata  
a lei R. si conterranno valutare degli abagi e forse in vari  
concessi . E salvandola e curiam reso.

#### Epistola VIII.

Si propongono certi dubii in materia d'ubbidienza :  
e si cerca lo scioglimento

✓ Nella

N. N. 24 Marzo 1762. Fr. M. d'aufo a Fr. Egnaldo

Essendo passato dal luogo d'oggi a quel di N. N., mi son  
prei molti scrupoli in materia d'obbedienza quanto è peccato  
morbale, o veniale: e non ho potuto aver soluzione di questi miei  
dubbi: onde pregg la M. R. di prendersi un poco l'incomodo  
per dilucidare la mia mente intorno alle seguenti difficultà: pri-  
mo, se il Superiore può comandare le costituzioni, e obbligare che  
si osservassero per precetto. se il Superiore dirà: Tale è tale cosa  
non fate perché questa è la mia volontà: se sia sì precetto. Andare  
se il Superiore semplicem. comanda al suddito senza far precetto,  
e senza dire: questa è la mia volontà; se ciò basta ad obbligarlo.  
Dipin se comanda al suddito cose necessarie, come è l'andare alla  
cerca. E finalm. quando il suddito è abbiamato oltre la disubbidien-  
za: se arriva sì ad esser peccato mortale; e per ultima grada  
il suddito rebbece al di fuori, ma al di dentro va di mal genio.  
Ortate vi prego, che mi facessate la carità, e riverentem. bacio le  
vostre mani.

### Epistola IX.

Si da soluzione a tali dubbi, dandosi certe regole generali da cui  
si conosca quando obbliga il precetto a grave colpa.

Freggio 25. Aprile 1762. A Fr. M. anzidetto fr. Egnaldo.

Rispondo di pregevole alla Dileta Lettura, perché finora sono stato  
alla predica. Le dico dunque quanto al suo primo dubbio, che  
più il Superior far di precetto le cose convenute nelle Confi-  
mazioni, & perché quelle servono all'osservanza de' voti si per-  
ché tra di noi il voto l'obbedienza non riconosce altri limiti, che  
il peccato. Un quanto poi agli altri dubbi è da notarsi lo c'è  
dice il Platino Disput. 17. de precept. a. 1. art. 3. n. 26. Hoc  
regula certa, et in fallibilis agnoscari solet in ijs quæ sicut a  
voluntate humana dependent, quod si Superior in suis precep-  
tis obligare ad mortale intentit, obligat; si aviem non inten-  
dit sic obligare non obligat. Sicche allora soltanto il precetto  
del Prelato obbliga al mortale guado Pefi così vuol' obbligare  
i perché la materia ancora lo comporti! Quindi se voi vorrete talora  
avere dubbio, dimandate al Prelato istesso, e vi verrà fatta fa-  
dimente sapere la sua volontà.

Che se senza dimandare a lui vorrete sapere quando i suoi  
Ordini siano precettori: a questo i Teologi fanno le seguenti  
regole, cioè, che sarà precetto obbligante al mortale 1. se la  
materia è grave cioè necessaria alla salute, come dignare  
in tempo di quarantena, di servire nella gran' necessità degli  
infermi &c. 2. se l'ordine del Prelato signa con mestieris con-

tra i transgressor pera grava , come se si comanda alcuna cosa  
sotto pena di scomunica , di correre perjura &c. 3. Se le parole  
del Prelato con cui esprime il precesto sono gravi , comande in  
virtù di s. Ubbidienza , a sotto pena dello stigma divin &c. 4. Se l'  
intenzione del Prelato si è obbligare a grave colpa : male intenzo-  
ne sia manifestata sub silentio : a sufficii o con segni , o con  
parole , o in qualunque altro modo . In questi casi il precesto obbli-  
ga a grave colpa : fuor di questi casi l'ordine del superiore non è  
vero precesto , ne obbliga a colpa grave . Così il Matchio nel Rego-  
lio cit . Nodus autem cognoscendi quando aliquis fratris precipitum et  
ut necessarium similitudinem ad silentium ex 4. presentim capitibz se-  
cundu[m] testi regulariter legendo , ut paxim suu[m] inibz advertuant  
scilicet ex materia p[ro]p[ri]e precipitum si est gravis , ex pena sub sua  
precipitum si non est gravis , ex verbis sub quibus precipitum si  
veniant obligatio[n]es , ex intentione exigentia[s] , quia intendit  
sub gravi negligere . A questo si aggiunge lo che dice il nostro  
S. fr[ancis] parigino nel c. 10. della Regola : ecco le sue parole : Il culto  
della nostra Religione è , che giama[is] gli ordini de' superiori non obbli-  
ghino a peccato mortale , se non altrettanto dicono : che vi comande . I  
verò : do vi ordino s. Ubbidienza . I verò : Do vi obbligo , o : Do  
intendo che sint obbligati , o altre simili maniere di parlare .  
Pra[eterea] quando i nostri Superiori dicono : Fare questo : do voglio che  
lo facciate , o altre simili maniere d'exprimersi , non essendo questo

che precesto largamente preso, quello non obbliga, che a peccato veniale.

Supponda una tal doctrina potere or da voi stesso sciogliere i dubbi, che avete proposti. Il secondo caso proposto si è qualora il superiore dica: Questa è la mia volontà, un tal parlare no' parche importi precesto; se altrimenti non si conjectura dalle circostanze, e dall'indole del Prelato, perchè ogni cosa che vuole il Superiore, ella è sua volontà, se trattanto ogni cosa e realtà sotto precesto, non da questa sciolto in tempo dubbio, che il semplice ordinare che sia il superiore, non sia precesto. Al quarto dubbio, se la materia è grave l'ordine del superiore sarà facili precesto: ma non sempre sarà: onde bisogna dalle circostanze, ed indole del Prelato vedere se alla materia grave v.g. no andar a cavalle, né ricercher canari &c. addio valuto aggiungere novo obbligo d'obbedienza.

In quanto poi alle discordanze abituali anche in materia lez  
avete possono costituire il Prelato in istato di peccato mortale allora quando per quelle non tende più a perfettione, o fa grande scandalo agli altri, o è di grave disturbo alla Religione, a Prelati &c. Al sesto finalm. si dice, che il Prelato obbedendo contro genio, può peccare, e pro mecessore. Merita se quel mal genio è nel suo seno, e colla volontà lo vince, e lo ricorre. pecca poi se vi consente con quello però, che pecca gravemente se totum. ripugna col suo interno, e no' si soggiusta al superiore, che in apparenza, e per rispetto umano: se poi a tanto non arriva allora